

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: Approvazione dell'addendum al protocollo di collaborazione tra ENAS E ARPAS nel campo del monitoraggio dei laghi artificiali

L'anno 2013, il giorno ventiquattro, del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 37/38 del 12 settembre 2013 e decreto del Presidente della Regione n. 131 del 8 ottobre 2013, con decorrenza dalla data del 12 settembre 2013;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22/13 del 23 maggio 2013 concernente "Approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015" sulla cui esecutività la G.R., con delibera n. 24/58 del 27 giugno 2013, ha espresso il proprio nulla osta;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 18 ottobre 2013 concernente "Approvazione prima variazione e storno del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015", esecutiva per decorrenza dei termini dal 9.12.2013, come comunicato da Assessorato LL.PP. con nota via PEC prot. 42855 del 6.12.2013 (prot. Enas n. 17448 del 9.12.2013);

PREMESSO che in data 27.10.2011 fu sottoscritto un protocollo di collaborazione tra ARPAS e ENAS (previa DCS n.10/201) che riguarda il monitoraggio degli invasi di competenza ENAS e lo scambio di dati e informazioni relative al monitoraggio degli invasi e ai bacini idrografici afferenti;

CONSIDERATO che si è reso necessario definire alcune specifiche prestazioni integrative all'attività ordinaria di cui al protocollo del 2011, prestazioni che richiedono il riconoscimento di un corrispettivo economico a copertura dei costi sostenuti nell'applicazione dell'accordo;.


ATTESO che è stato concordemente stilato un addendum al protocollo di collaborazione che definisce le modalità di effettuazione delle prestazioni che ENAS fornirà ad ARPAS al di fuori della propria attività ordinaria e i relativi costi.

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

L'approvazione dell'addendum al protocollo di collaborazione tra ENAS e allegato alla presente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Di delegare il Direttore Generale. f.f. alla sottoscrizione dell'Addendum di cui all'oggetto.


La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
ing. Franco Ollargiu





ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE ARPAS ENAS

PREMESSA

L'addendum costituisce parte integrante e sostanziale del protocollo generale sottoscritto in data 27.10.2011 tra Ente acque della Sardegna di seguito denominato (ENAS) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna di seguito denominata (ARPAS).

La sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende necessaria al fine di definire le specifiche attività che devono ritenersi integrative all'attività ordinaria di cui al protocollo del 2011 e richiedono conseguentemente il riconoscimento di un corrispettivo economico a copertura dei costi sostenuti nell'applicazione di detto accordo.

CONSIDERATO che l'ENAS, tramite i propri laboratori strutturati all'interno del Servizio Qualità Acqua Erogata, effettua i controlli interni di qualità sul prodotto "acqua" secondo le prescrizioni della legislazione in materia, alla stregua di un qualsiasi prodotto dell'industria alimentare che va sul mercato.

CONSIDERATO che il laboratorio ENAS esegue un range analitico di controllo che può variare nella tipologia, numero, e frequenza dei campionamenti e dei parametri a seconda delle esigenze interne e della conoscenza delle problematiche specifiche, avendo a disposizione oltre al laboratorio, mezzi e personale per tutti i rilievi ed elaborazioni da effettuarsi.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'Addendum

ARPAS e ENAS collaborano per tutte le attività di campionamento ed analisi delle acque degli invasi gestiti da ENAS, nonché le analisi del fitoplancton e del biovolume di ulteriori otto invasi, gestiti da altri Enti pubblici e/o privati ricompresi nella rete di monitoraggio ed ove si rendesse necessario, su questi ultimi, anche il prelievo dei campioni.

Articolo 2 – Attività di campionamento ed analisi svolta negli anni 2011, 2012 e 2013

In riferimento al data set completo dei dati elaborati dal laboratorio chimico-biologico di ENAS nel proprio ambito istituzionale per il triennio 2011/2013, con l'Addendum si conferma che gli stessi siano trasferiti ad ARPAS a titolo gratuito nel rispetto del Protocollo originario;

Per quanto riguarda la determinazione del biovolume sui campioni medio composti prelevati da ENAS per ARPAS, in occasione dei campionamenti routinari negli anni 2012 e 2013, si specifica che i campioni, alla data del presente atto, in possesso del laboratorio chimico dell'Enas sono:



Denominazione invasi Rete regionale	2012	2013
Rio Leni a Monte Arbus	1	3
Flumini Mannu a Is Barrocos	5	5
Simbirizzi	2	2
Lago Mulargia a Monte Su Rei	4	6
Flumendosa a Nuraghe Arrubiu (Medio Flumendosa)	5	6
Riu Casteddu a Medau Zirimilis	2	3
Cixerri a Genna is Abis	7	6
Diga Flumineddu a Capanna Silicheri	1	2
Fiume Liscia a Punta Calamaio	3	3
Coghinas a Castel Doria	4	4
Mannu di Pattada a Monte Lerno	4	3
Lago Bidighinzu	5	4
Rio Cuga a Nuraghe Attentu	5	4
Fiume Temo a Monteleone Roccadoria	5	5
Tirso a Sos Canales	5	6
Diga di Santa Lucia	5	4
Cedrino a Pedra 'e Othoni	5	4
Fiume Posada a Maccheronis	4	3
Lago Torrei	4	4
Mannu a Bau Pressiu	6	5
Rio Palmas a Monti Pranu	5	5
Rio Canonica a Punta Gennarta	4	4
Lago Omodeo (Tirso a Cantoniera)	5	5
Traversa Casa Fiume	1	2
TOTALE	97	98



Per la determinazione del biovolume dei campioni sopra elencati, ARPAS riconosce ad ENAS il ristoro totale dei costi sostenuti, secondo le modalità definite all'art.7 del presente atto.

L'ENAS si impegna a consegnare ad ARPAS i risultati dell'analisi dei campioni entro il I° semestre 2014.

Con riferimento all'anno 2014 ed agli anni successivi, una volta approvato il quadro delle attività annuali, cui seguirà il conseguente impegno economico, ARPAS provvederà alla sua trasmissione all'ENAS per concordare la programmazione trimestrale delle attività di riferimento.

Articolo 3 - Programmazione attività

A regime la programmazione annuale delle attività, con indicate le priorità, verrà concordemente definita tra le Parti entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con congruo anticipo, ai fini operativi, viene concordemente definita la programmazione trimestrale, che non potrà essere modificata dalle Parti, salvo giustificabili motivi.

In caso di comprovate necessità le Parti potranno concordare variazioni al programma trimestrale, con un preavviso minimo di almeno due giorni lavorativi.

I campionamenti vengono effettuati durante i giorni lavorativi di ciascuna settimana di riferimento.

Eventuali urgenze da espletare in giornate prefestive/festive vengono contabilizzate con un costo aggiuntivo del trentapercento sull'importo complessivo delle attività svolte.

Articolo 4 - Modalità di campionamento

ARPAS fornirà le istruzioni operative riportanti la modalità/profondità di campionamento lungo la colonna d'acqua per ciascun vaso secondo gli specifici obiettivi, nonché la tipologia dei contenitori da utilizzare che ENAS avrà cura di rendere disponibili: sarà cura di ARPAS ritirare i campioni prelevati presso il Laboratorio ENAS e/o direttamente nel sito di campionamento, previo accordo con i Tecnici ENAS e successivamente riconsegnare detti contenitori.

Articolo 5 - Metodiche analitiche

ARPAS prenderà atto delle metodiche e relativi limiti in uso presso il Laboratorio chimico-biologico di ENAS per la valutazione della rispondenza a quanto richiesto dalla Normativa di riferimento.

Articolo 6 - Trasmissione dati

I rapporti di prova e/o analisi, vengono inviati tramite PEC, in formato Pdf ed Excel, entro trenta giorni dalla consegna dei campioni al Laboratorio.

Articolo 7 – Corrispettivi/pagamenti

Con la sottoscrizione dell'Addendum si conferma quanto di seguito:

- ARPAS ed ENAS, convengono il ristoro dei rispettivi costi propri sostenuti nell'esecuzione delle attività di competenza;



- ENAS entro dieci giorni dal ricevimento della programmazione annuale di cui all'articolo 2, trasmetterà tramite PEC il preventivo dettagliato dei costi per l'esecuzione di dette attività e relativa fattura in acconto;
- ARPAS confermerà formalmente ad ENAS il preventivo, accreditando con bonifico bancario, a titolo di acconto, il cinquanta per cento della somma indicata in fattura, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, oltre IVA vigente;
- ENAS contestualmente con la consegna dell'ultimo rapporto di prova del quarto trimestre contabilizzerà il consuntivo dei costi sostenuti, l'eventuale conguaglio e relativa fattura;
- ARPAS pagherà a saldo il consuntivo, con bonifico bancario, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, oltre IVA;
- In caso di mancato pagamento nei termini concordati ENAS sospenderà con decorrenza immediata, previa comunicazione ad ARPAS, ogni e qualunque attività a titolo oneroso programmata, fino all'avvenuto accreditamento delle somme dovute e non risponderà dei periodi di inattività per eventuali sospensioni.
- Identica procedura di cui sopra sarà attuata per le prestazioni che ENAS eventualmente dovesse richiedere ad ARPAS relativamente agli svassi e/o altre attività correlate.

Il presente atto è esente da registrazione, sino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 131/1986 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'importo fisso, giusto il disposto dell'articolo 40 del citato DPR 131/1986.

Cagliari,

Ente Acque Sardegna

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

ARPAS

Il Direttore Tecnico Scientifico
Dott.ssa Clara Roni